



ANTONINO MURATORE
VINCENZO NASTASI

COVID-19

PROCEDURE PER DATORI DI LAVORO, RSPP/ASPP E RLS

CON SCHEDE PER ATTIVITÀ
SOGGETTE A POTENZIALI AGENTI BIOLOGICI



 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Antonino Muratore – Vincenzo Nastasi

COVID-19 – PROCEDURE PER DATORI DI LAVORO, RSPP/ASPP E RLS

Ed. I (04-2020)

ISBN 13 978-88-277-0140-9

EAN 9 788827 701409

Collana **COME FARE PER** (6), versione eBook

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

CONTATTI IMMEDIATI



ProntoGRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

↘	PREFAZIONE	p.	7
1.	AGENTI BIOLOGICI NEI LUOGHI DI LAVORO. PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	"	9
1.1.	Agenti biologici	"	9
1.1.1.	Generalità.....	"	9
1.1.2.	Comunicazione, autorizzazione.....	"	11
1.1.3.	Modalità di trasmissione delle infezioni occupazionali	"	12
1.1.4.	Valutazione del rischio. Uso non deliberato degli agenti biologici	"	12
1.1.5.	Misure tecniche, organizzative, procedurali.....	"	13
1.1.6.	Misure igieniche	"	14
1.1.7.	Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	"	15
1.1.8.	Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari. Uso deliberato degli agenti biologici.....	"	16
1.1.9.	Misure specifiche per i processi industriali. Misure di emergenza.....	"	17
1.1.10.	Informazioni e formazione dei lavoratori.....	"	19
1.1.11.	Sorveglianza Sanitaria. Prevenzione e controllo	"	20
1.1.12.	Registri degli esposti e degli eventi accidentali.....	"	20
1.1.13.	Registro dei casi di malattia e di decesso.....	"	21
1.1.14.	Generalità sui batteri, virus e funghi.....	"	21
1.1.15.	Elenco degli agenti biologici classificati	"	23
1.2.	Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario	"	36

1.2.1.	Campo di applicazione	p.	36
1.2.2.	Misure generali di tutela	"	37
1.2.3.	Valutazione dei rischi.		
	Misure di prevenzione specifiche. Sanzioni	"	38
2.	COVID-19 E PROTEZIONE DEI LAVORATORI	"	41
2.1.	Generalità.....	"	41
2.2.	Interconnessione tra COVID-19 e norme sicurezza lavoro	"	42
2.3.	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	"	45
2.4.	Prevenire il diffondersi del Coronavirus in casa e nei luoghi di lavoro	"	51
3.	DPI DA AGENTI BIOLOGICI	"	55
3.1.	Generalità.....	"	55
3.2.	DPI per le vie respiratorie	"	56
3.3.	Mascherine e facciali filtranti	"	58
3.4.	Procedura straordinaria attribuita all'Inail per la validazione dei DPI	"	60
3.5.	Procedura straordinaria attribuita all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la validazione delle mascherine chirurgiche	"	61
4.	METODO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEI LUOGHI DI LAVORO	"	62
4.1.	Generalità.....	"	62
4.2.	Metodo ad indice per la valutazione del rischio biologico.....	"	64
4.2.1.	Indice di probabilità del fattore di rischio biologico IP_b	"	65
4.2.2.	Indice di danno del fattore di rischio biologico ID_b	"	69
4.2.3.	Livello del fattore di rischio biologico IR_b	"	69
4.2.4.	Identificazione delle misure di prevenzione e protezione.....	"	70

↳ LA WEBAPP INCLUSA	p.	72
Contenuti della WebApp.....	"	72
Requisiti hardware e software	"	73
Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL.....	"	73
Assistenza tecnica (TicketSystem).....	"	74
↳ GLOSSARIO E DEFINIZIONI	"	75
↳ RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	"	80

PREFAZIONE

La valutazione del rischio biologico costituisce un preciso obbligo di legge per tutte le attività di lavoro in cui si possa riscontrare un rischio di esposizione ad agenti biologici come riportato nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell'Allegato XLIV del D.Lgs. n. 81/2008 vengono evidenziate le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici: attività in industrie alimentari, attività nell'agricoltura, attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale, attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e *post mortem*, attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica, attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti, attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Ultimamente il rischio biologico è stato attenzionato non solo dalle Autorità Sanitarie, ma anche dai cittadini, dai lavoratori, dagli imprenditori, ecc., a seguito della comparsa del *Coronavirus* denominato SARS-CoV-2 responsabile della malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito «COVID-19». In Italia questa malattia è stata diagnosticata a partire da febbraio 2020. In funzione di ciò il campo di applicazione della valutazione del rischio biologico di fatto deve essere esteso a tutte le attività lavorative che interagiscono con le persone (uffici, mercati, negozi, ecc.). Infatti l'articolo 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, evidenzia che vanno valutati «*tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa*».

Si ricorda che **le malattie infettive e parassitarie sono inquadrate come malattie-infortunio**; ciò in virtù dell'assimilazione del concetto di «*causa virulenta*», conseguente alle caratteristiche di virulenza/tossicità dell'agente patogeno, a quello di «*causa violenta*» che, insieme alla «*lesione*» e all'«*occasione di lavoro*» connotano un «*infortunio sul lavoro assicurato*». Inoltre all'articolo 42, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 «*Cura Italia*» si legge: «*Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni,*

la relativa tutela dell'infortunato (...). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati». Le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da *Coronavirus* in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Un altro aspetto da evidenziare è che ai sensi dell'articolo 29, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, **la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata e aggiornata** «in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità». È il caso di aggiungere che l'analisi del rischio biologico in generale e del rischio *Coronavirus* in particolare, non può essere generica, così come non può essere generica l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. Inoltre anche in questo caso **la valutazione deve riguardare il rischio ovunque l'attività lavorativa venga prestata**, e, quindi, anche all'esterno dei locali aziendali, comprendendo anche categorie di soggetti quali i telelavoratori, i lavoratori distaccati, i lavoratori agili (*smart working*), ecc., (Cass. pen. 5 ottobre 2017, n. 45808).

Alla luce di quanto evidenziato il presente volume vuole essere una guida sintetica per Datori di lavoro (pubblici o privati), RSPP/ASPP, medici competenti, RLS e tecnici in ambito *safety*, affinché possano adempiere al rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, e al tempo stesso possano tutelarsi da gravose sanzioni. In relazione a ciò vengono fornite delle indicazioni per i diversi luoghi di lavoro su:

- misure tecniche, organizzative e procedurali;
- protezione dei lavoratori da COVID-19;
- un metodo ad indice per la valutazione del rischio biologico;
- alcuni esempi di schede per attività lavorative particolarmente interessate al tema del rischio biologico.

Durante la stesura del presente volume la pandemia da COVID-19 è ancora in corso in tutto il mondo. Il numero di contagiati «ufficiali» supera 1,5 milioni di persone ed il numero di decessi «ufficiali» supera 100 mila. Anche se va evidenziato che i decessi in tutto il mondo nei primi mesi del 2020 sono molto superiori alla media dei decessi a parità di mesi, dei cinque anni precedenti.


AGENTI BIOLOGICI NEI LUOGHI DI LAVORO. PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Agenti biologici

1.1.1. Generalità

Il Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008, recante «*Esposizione ad agenti biologici*», si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Restano ferme le disposizioni sulle norme comunitarie che prevedono l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.



Ai sensi del presente capitolo si intende per:

- agente biologico:** qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare:** il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Gli agenti biologici, a seconda del rischio di infezione, fanno parte dei seguenti gruppi:

- 1) **Agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
- 2) **Agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- 3) **Agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- 4) **Agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

L'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. Si riporta sotto il segnale di rischio biologico.



Seguire un elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV del D.Lgs. n. 81/2008):

- 1) attività in industrie alimentari;
- 2) attività nell'agricoltura;
- 3) attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale;
- 4) attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e *post mortem*;

COVID-19 E PROTEZIONE DEI LAVORATORI

2.1. Generalità

A fine 2019 a Wuhan, Cina, è emerso un focolaio epidemico correlato a un nuovo *Coronavirus* non identificato in precedenza nell'uomo. L'infezione si è poi diffusa ad altri Paesi, interessando anche l'Italia con comparsa di focolai epidemici a partire da febbraio 2020.

Il *Coronavirus* responsabile dell'attuale pandemia, denominato SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito «COVID-19» (dove «CO» sta per corona, «VI» per virus, «D» per *disease* (malattia) e «19» indica l'anno in cui si è manifestata) (vedi figura 2.1).



Figura 2.1. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità

Come gli altri *Coronavirus*, il SARS-CoV-2 può essere trasmesso da persona a persona, di solito dopo un contatto ravvicinato con un paziente infetto.

La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette proiettate nelle congiuntive o nelle membrane mucose dell'occhio, del naso o della bocca attraverso lo starnutare, il tossire, il parlare (proiezione di solito limitata a circa 1 metro), vedi figura 2.2.




Figura 2.2. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità

La trasmissione può anche avvenire per contatti diretti personali e attraverso le mani non ancora lavate, toccando bocca naso ed occhi.

Il periodo di incubazione (ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici) varia, secondo le attuali stime, fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. La malattia è caratterizzata da sintomi quali febbre, tosse secca e difficoltà respiratoria. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce senza necessità di cure speciali.

Circa il 15% dei pazienti presenta una sindrome acuta respiratoria grave, di cui solo il 4% necessita di ricovero in terapia intensiva. Maggiormente suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e i soggetti con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

I *Coronavirus* sono un gruppo di virus appartenenti alla famiglia dei *Coronaviridae*, virus a RNA con morfologia simile a una corona al microscopio elettronico, identificati a metà degli anni '60. Possono infettare sia l'uomo che gli animali, tra cui uccelli e mammiferi (Fonte: Inail – *fact sheet* 2020).

2.2. Interconnessione tra COVID-19 e norme sicurezza lavoro

Nella presentazione del presente volume abbiamo evidenziato la interconnessione esistente tra COVID-19 e normativa sicurezza lavoro:

- L'articolo 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, evidenzia che vanno valutati «*tutti i rischi per la sicurezza e la salute **durante l'attività lavorativa***». Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell'attività lavorativa, bensì durante l'attività lavorativa: come appunto il *Coronavirus*.

A sostegno di tale impostazione si rimanda anche a quanto previsto dalla Commissione Interpelli in data 25 ottobre 2016, n. 37412.

- L'articolo 29, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, riporta che **la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata e aggiornata** «in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità». È il caso di aggiungere che l'analisi del rischio biologico in generale e del rischio Coronavirus in particolare, non può essere generica, così come non può essere generica l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. Inoltre anche in questo caso la valutazione deve riguardare il rischio ovunque l'attività lavorativa venga prestata, e, quindi, anche all'esterno dei locali aziendali, comprendendo anche categorie di soggetti quali i telelavoratori, i lavoratori distaccati, i lavoratori agili (*smart working*), ecc., (Cass. pen. 5 ottobre 2017, n. 45808).
- L'articolo 42, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia» riporta: «Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, **il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail** che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato (...). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati». Le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
- In merito al Coronavirus facendo riferimento al Titolo X, D.Lgs. n. 81/2008, intitolato «Esposizione ad agenti biologici», e all'art. 266 ove si stabilisce che «le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici», e, dunque, anche a quelle attività in cui tale rischio non derivi dalla «deliberata intenzione di operare con agenti biologici». A questo punto è importante stabilire in quale classe di rischio (varia dalla 1 alla 4) il nuovo Coronavirus rientra. Questo è di fondamentale importanza in quanto nella valutazione dei rischi bisogna evidenziare ciò in quanto il danno potenziale è diverso (v. successivo capitolo 4).

In atto vi è un dibattito.

Secondo alcuni «*il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei "Coronaviridae" elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, con attuale classificazione in gruppo 2*» («*un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche*»). In questo filone vi è la Regione Marche, Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo Coronavirus.

Secondo altri, il nuovo Coronavirus sarebbe riconducibile nell'ambito del gruppo 3 («*un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche*»).

Questo non è solo un dibattito scientifico, ma impatta tanto sulle norme di legge da applicare. Infatti il livello di garanzie previste per l'uno e per l'altro gruppo (v. articolo 271, comma 5, lettera e)); art. 275, comma 2; articolo 280, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) è di diverso livello; compresa la sanzione (articolo 55, comma 2) più severa se la violazione è commessa in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a «*rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d)*», rispettivamente dedicate al gruppo 3 e al gruppo 4.

Una volta stabilita la interconnessione tra COVID-19 e norme sulla sicurezza lavoro vigenti, si ricorda che in ogni ambiente di vita e di lavoro esiste la potenzialità di contagio. Inoltre vi sono alcune categorie di lavoratori a maggior rischio di esposizione, come ad esempio gli operatori sanitari, il personale di laboratorio, il personale aeroportuale e di volo, gli operatori di servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico, ecc..



Figura 2.3. Operatori sanitari in azione (Fonte: OMS)

Questi lavoratori prestano servizio in contesti in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata.

Inoltre gli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) sono i lavoratori che con maggiore probabilità possono entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti, come confermato dai dati emersi dalla pandemia in corso e dalle precedenti epidemie di SARS e MERS.

2.3. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

In data 14 marzo 2020 è stato stilato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra governo e parti sociali. Tale protocollo stabilisce:

1) INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.
- In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sin-

tomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2) MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea
 - se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- Per questi casi si fa riferimento al D.L. n. 6 del 23 febbraio /2020, articolo 1, lettere *h*) e *i*).

3) MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/ installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manuten-

zione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS:

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a

riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart work*, o comunque a distanza.
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi.
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
- Utilizzare lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - a) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'im-

possibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in *smart work*.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali «contatti stretti» di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- A sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Durante la pubblicazione del presente volume, il comitato tecnico scientifico voluto dal Governo della Repubblica Italiana per fronteggiare la pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia, sta lavorando alla stesura di un nuovo protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro durante la cosiddetta FASE 2, cioè la fase di graduale ritorno alla *normalità* dopo aver superato la FASE 1 di emergenza sanitaria.

2.4. Prevenire il diffondersi del Coronavirus in casa e nei luoghi di lavoro

La qualità dell'aria è importante non soltanto all'aperto ma anche nei luoghi chiusi. Abitazioni, supermercati, uffici, strutture sanitarie, farmacie, banche, poste, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici sono alcuni dei luoghi su cui si è soffermato l'ultimo studio in materia dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo «*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*». Si prendono in considerazione due tipologie di ambienti, domestici e lavora-

tivi. Nei primi si fa riferimento agli accorgimenti da adottare, nelle abitazioni, dove, in questo periodo, adulti e ragazzi impegnati a lavorare e a studiare, attraverso le tecnologie digitali, trascorrono la maggior parte del tempo. Nei secondi si offrono indicazioni utili per i luoghi di lavoro in cui è frequente il contatto con il pubblico e l'utenza esterna. Spesso l'esposizione all'inquinamento indoor può essere dominante rispetto a quella *outdoor*.

Il rapporto dell'ISS da delle indicazioni al fine di prevenire o limitare l'inquinamento dell'aria indoor e di contrastare, per quanto è possibile, il diffondersi dell'epidemia. Dati recenti relativi al diffondersi del virus SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, confermano che sulla plastica e l'acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto a quello della SARS-CoV-1, mostrando comunque una perdita della carica virale nel tempo, la metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo poco più di un'ora.

Si riportano le principali azioni consigliate:

1) Frequenti ricambi d'aria in tutti gli ambienti

Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti, anche in considerazione del fatto che alcune stanze sono diventate nuove postazioni di lavoro e di studio e scarsi ricambi d'aria possono favorire l'esposizione a inquinanti e favorire la trasmissione del virus.

2) Riscaldamenti e pulizie quotidiane

Nel caso di funzionamento del riscaldamento, è bene evitare l'aria troppo secca, non dimenticando di mantenere un certo grado di umidità, utilizzando gli appositi contenitori di ceramica. Per le pulizie quotidiane, particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici toccate più di frequente: porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti.

3) Inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, la qualità dell'aria influisce sulle prestazioni e il benessere fisico e mentale dei lavoratori. A tal fine vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte dalle persone, le mansioni, i comportamenti, la corretta applicazione delle procedure organizzative e gestionali, le caratteristiche dell'edificio, la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici, le attività di pulizia e sanificazione, le manutenzioni. Nell'am-

bito dell'emergenza sanitaria in corso contribuiscono al mantenimento di una buona qualità dell'aria e al benessere dei lavoratori, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il mantenimento della distanza di un metro fra le persone, tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, lavare le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico. Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra. È opportuno garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti. Deve essere garantito un buon ricambio d'aria anche nei luoghi dove sono ubicati distributori automatici di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia sanificazione periodica e una giornaliera delle tastiere con appositi detergenti. Inoltre nei locali senza finestre (archivi, spogliatoi, bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell'aria. Accorgimenti da adottare sui mezzi pubblici. Sui mezzi pubblici gli impianti di climatizzazione devono essere mantenuti attivi per incrementare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria e va eliminata totalmente la funzione di riciclo per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus) nell'aria. Se il tempo lo permette è bene aprire i finestrini.

4) Sanificazione all'interno degli edifici

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni tese a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

Per i maggiori dettagli si rimanda all'opuscolo dell'ISS «*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*», allegato al presente volume.

DPI DA AGENTI BIOLOGICI

3.1. Generalità

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.).

Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti «*residui*» non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti.

Gli indumenti da lavoro non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici. Essi servono per evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituiti.

I DPI sono classificati in tre categorie (Regolamento (UE) 2016/425):

- **I categoria:** di progettazione semplice (guanti generici per normali attività di pulizia, creme barriera);
- **II categoria:** dispositivi non inclusi nei gruppi I e III;
- **III categoria:** di progettazione complessa, destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o dalla morte (ad es. protezione delle vie respiratorie da agenti biologici pericolosi), per l'utilizzo dei quali è obbligatorio oltre l'informazione e la formazione anche l'addestramento.

Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.

È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:

- protezione del corpo;
- protezione delle mani;

- protezione degli occhi;
- protezione delle vie respiratorie.

3.2. DPI per le vie respiratorie

I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati; l'obiettivo però è sempre evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi (fumi, polveri, fibre o microrganismi) nelle vie aeree. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione.

I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide (bio-aerosol) in grado di rimanere in sospensione per periodi di tempo variabili a seconda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento di attività che potrebbero causare dispersione di bioaerosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie respiratorie per prevenire il rischio di esposizione agli agenti biologici patogeni. Alcuni esempi di attività lavorative a rischio sono: le attività sanitarie a contatto con pazienti affetti da malattie infettive a trasmissione aerea, le attività zootecniche, alcune procedure condotte nei laboratori biologici e microbiologici, il lavoro presso impianti di trattamento di rifiuti solidi o liquidi e la manutenzione e bonifica di impianti idrici e di climatizzazione.

I DPI più utilizzati per la protezione delle vie aeree sono le semimaschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149:2009 (*Dispositivi per le vie respiratorie – Semimaschere filtranti anti-polvere – Requisiti, prove, marcatura*). Questi sono dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento; si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante: FFP1, FFP2 e FFP3. Le lettere FF sono l'acronimo di «*facciale filtrante*», P indica la «*protezione dalla polvere*», mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente di protezione (bassa > 80%, media > 94% e alta > 99%). In presenza di contaminazioni elevate o di agenti biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4 (per es. virus delle febbri emorragiche), potrebbe essere necessario isolare completamente l'operatore dall'ambiente esterno impiegando autorespiratori che forniscono aria diversa da quella dell'ambiente di lavoro.

In virtù del fatto che, in mancanza di una norma specifica, sono riconosciute valide le certificazioni CE di Tipo rilasciate da un Organismo Notificato, attualmente sono disponibili dispositivi per la protezione delle vie aeree dagli

METODO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEI LUOGHI DI LAVORO

4.1. Generalità

Come ormai risaputo il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. dedica alla valutazione del rischio, tre articoli che ben definiscono il percorso da compiere:

- oggetto della valutazione dei rischi (art. 28);
- modalità di effettuazione della valutazione (art. 29);
- modelli di organizzazione e di gestione per la definizione e attuazione della politica aziendale per la salute e sicurezza (art. 30).

L'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (*Oggetto della valutazione dei rischi*), evidenzia che:

«1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...].

1-bis. (omissis)

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione [...], deve essere munito [...] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*

- b) *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
- c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*

3. *Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto».*

Ad oggi pur in presenza di numerose e diversificate linee guida sul rischio occupazionale, in merito alla valutazione del rischio biologico per i diversi tipi di luoghi di lavoro manca una metodologia generale, tranne per un metodo proposto da INAIL a partire dal 2010 che fa riferimento agli ambulatori sanitari.

Nel presente volume partendo come base dalla metodologia INAIL si vuole proporre un metodo che possa pesare il rischio biologico per le varie attività lavorative pubbliche e private al fine di dare uno strumento per effettuare un primo screening e porre in essere gli interventi di prevenzione e/o protezione al fine di far rientrare il rischio biologico entro i limiti di accettabilità.

In ultimo si vuole evidenziare l'importanza del coinvolgimento attivo del medico competente per l'effettuazione della valutazione del rischio biologico.

Per la verità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. il «**medico competente**» è: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che **collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per **effettuare la sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

LA WEBAPP INCLUSA

Contenuti della WebApp

La WebApp è parte integrante della presente pubblicazione e gestisce:

- **Speciale Coronavirus** – Banca dati normativa consultabile attraverso un motore di ricerca che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

La banca dati riporta le seguenti utilità:

- Provedimenti del Governo
 - Ordinanze Commissario straordinario
 - Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile
 - Decreti e Direttive ministeriali
 - Ordinanze emanate dal Ministero della salute
 - Circolari, Provedimenti e Note del Ministero della salute
 - Circolari Ministero dell'interno
 - Provedimenti Regione Siciliana
 - Provedimenti Regione Lombardia
 - Provedimenti Regione Piemonte
 - Provedimenti Regione Campania
 - Provedimenti dell'Agenzia delle Entrate
 - Altri provvedimenti
- **Schede per attività soggette a potenziali agenti biologici**
 - **Scheda 1** – Rischio biologico negli ospedali, residenze sanitarie assistite per anziani, assistenza domiciliare e ambulatoriale
 - **Scheda 2** – Rischio biologico negli uffici, negozi e simili
 - **Scheda 3** – Rischio biologico in asili nido e scuole

- **Scheda 4** – Rischio biologico negli impianti di depurazione di acque reflue
 - **Scheda 5** – Rischio biologico nelle discariche, raccolta e trattamento rifiuti
 - **Scheda 6** – Rischio biologico nella panificazione artigianale
 - **Scheda 7** – Rischio biologico negli allevamenti bovini da latte
 - **Scheda 8** – Rischio biologico negli allevamenti ovini
 - **Scheda 9** – Rischio biologico nei frantoi
 - **Scheda 10** – Rischio biologico nelle cantine vinicole
 - **Scheda 11** – Rischio biologico nei cantieri di costruzioni
 - **Scheda 12** – Rischio biologico in agricoltura
- **Cartelli del protocollo di sicurezza e anticontagio da COVID-19**
 - **Glossario e definizioni in materia di rischi da esposizione ad agenti biologici**

Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con *Javascript* attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Edizione tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook e software. Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<https://www.webapp.grafill.it>

- 2) Cliccare su **[Accedi]**
- 3) Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook
- 4) Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp

Assistenza tecnica (TicketSystem)

I prodotti **Grafill** sono coperti da assistenza tecnica gratuita per 365 giorni dall'acquisto. L'assistenza è prevista per l'installazione, l'avvio o la reinstallazione del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.



In tutto il mondo, a partire dai primi mesi del 2020, a seguito della diffusione del COVID-19, malattia causata dal *Coronavirus* SARS-CoV-2, è aumentata notevolmente l'attenzione al rischio biologico, non solo da parte delle Autorità Sanitarie, ma anche da parte dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori, ecc..

In Italia, la valutazione del rischio biologico costituisce un preciso obbligo di legge per tutte le attività di lavoro in cui si possa riscontrare un rischio di esposizione ad agenti biologici come riportato nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008.

In funzione di ciò il campo di applicazione della valutazione del rischio biologico deve essere esteso a tutte le attività lavorative che interagiscono con le persone (industrie, uffici, mercati, negozi, ecc.); infatti, l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, evidenzia che vanno valutati «*tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa*».

Alla luce di quanto evidenziato il presente volume vuole essere una guida sintetica per Datori di lavoro (pubblici o privati), RSPP/ASPP, medici competenti, RLS e tecnici in ambito *safety*, affinché possano rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e al tempo stesso possano tutelarsi da gravose sanzioni.

A tal fine vengono fornite delle indicazioni per diversi luoghi di lavoro su:

- misure tecniche, organizzative e procedurali;
- protezione dei lavoratori da COVID-19;
- DPI da agenti biologici;
- metodo ad indice per la valutazione del rischio biologico.

Inoltre vengono forniti alcuni esempi di schede per attività lavorative particolarmente interessate dal rischio biologico.

La **WebApp inclusa** gestisce le seguenti utilità:

- **Speciale Coronavirus**
Banca dati normativa consultabile attraverso un motore di ricerca che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp
- **Schede per attività soggette a potenziali agenti biologici**
- **Cartelli del protocollo di sicurezza e anticontaggio da COVID-19**
- **Glossario e definizioni in materia di rischi da esposizione ad agenti biologici**


REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android; accesso ad internet e browser web con Javascript attivo; software per la gestione di documenti Office e PDF.

Antonino Muratore, ingegnere. Tecnologo dell'INAIL UOT di Como. Svolge attività di Ricerca, Certificazione e Verifica per diverse tipologie di rischi inerenti l'ambito lavorativo nonché docenza in corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Vincenzo Nastasi, ingegnere. Tecnologo dell'INAIL UOT di Palermo. Svolge attività di Ricerca, Certificazione e Verifica per diverse tipologie di rischi inerenti l'ambito lavorativo nonché docenza in corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

ISBN 13 978-88-277-0140-9



9 788827 701409 >